



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, n.271)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE,
E PER L'INTERMODALITÀ



Al Presidente della FEDIT
Dott. Adriano VAIA

Via di Priscilla, 101

00199 ROMA

Oggetto: Quesito sulla disciplina applicabile in tema di autotrasporto di cose per conto di terzi.

In relazione al quesito posto da codesta Federazione con la nota del 17 dicembre 2009, indirizzata al Sottosegretario Dott. Bartolomeo Giachino ed alla scrivente, si forniscono le seguenti precisazioni.

Va premesso che il contratto di trasporto è un contratto tipico, regolato dalle norme di cui all'articolo 1678 e seguenti del codice civile, ed ha una disciplina distinta da quella del contratto di appalto (regolato dagli articoli 1655 e seguenti). In effetti, il contratto di trasporto è una specie nell'ambito della categoria della *locatio operis*, qualificata da una prestazione tipica (di trasferimento di persone o cose), che il legislatore ha svincolato dal ceppo originario della *locatio operis* per renderlo contratto nominato autonomo.

Con particolare riguardo al contratto inerente il trasporto stradale di merci, va ulteriormente segnalato come le particolari regole introdotte per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, in virtù delle quali l'accesso alla professione di autotrasportatore è subordinato al possesso di requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, nonché quelle riferibili alla più recente normativa (come il decreto legislativo 286/2005), evidenzino la completa autonomia, sotto il profilo della disciplina applicabile, di tale tipologia di contratto rispetto ad altre fattispecie contrattuali che abbiano ad oggetto il compimento di servizi.

Siffatta constatazione permette di affermare che, pur potendo avere il contratto di appalto (in quanto appalto di servizi) ad oggetto anche servizi di trasporto, qualora il contratto posto in essere consista nel compimento di servizi ulteriori rispetto ai singoli trasporti, per la realizzazione dei quali è necessario effettuare anche prestazioni di trasporto che si pongono in funzione strumentale o accessoria rispetto ai servizi oggetto del contratto stesso, quel rapporto contrattuale sarà qualificabile come contratto di appalto di servizi.

Al contrario, allorché l'*opus* dedotto dalle parti in contratto consista unicamente in una o più operazioni di trasporto, si avrà un contratto di trasporto. In sostanza, anche in presenza di un contratto di durata che preveda una serie continuativa di trasporti, quel contratto con il quale una impresa si impegna ad eseguire più trasporti per conto di altro soggetto, laddove non comprenda la previsione di ulteriori prestazioni, non è configurabile quale appalto di servizi, bensì quale contratto disciplinato dalle norme in materia di trasporto.

In altri termini, si ritiene che il discrimine tra il contratto di trasporto (anche laddove preveda una pluralità di prestazioni) ed il contratto di appalto sia l'assunzione o meno di un insieme di obbligazioni contrattuali non rinvenibili nella (e non riconducibili alla) sola disciplina del contratto di trasporto, quali, a titolo esemplificativo, le obbligazioni derivanti dalla gestione, per conto del committente, di una attività imprenditoriale complessa, da organizzarsi in maniera stabile, sulla base delle esigenze manifestate dal committente stesso, tale per cui la prestazione dedotta nel contratto va ben oltre il solo trasferimento delle cose da un luogo ad un altro (ed eventualmente nell'esecuzione delle tipiche obbligazioni accessorie al trasporto stesso). Applicando gli ordinari criteri interpretativi noti in dottrina e giurisprudenza, è la reale volontà delle parti, così come risulta essere manifestata in relazione alle prestazioni dedotte in contratto, ad orientare ed a ricondurre il rapporto così instaurato al "tipo contrattuale" di appalto o di trasporto.

In conclusione, partendo dalla considerazione che contratto di trasporto e contratto di appalto sono due negozi distinti, tipici e regolamentati da normative diverse e che, per le ragioni anzidette, non può ritenersi configurabile un contratto di appalto di servizi di trasporto, si ritiene che, laddove il legislatore introduca (o abbia introdotto) previsioni normative riferibili al contratto di appalto disciplinato ai sensi dell'articolo 1655 cod. civ., tali previsioni non possono automaticamente estendersi al contratto di trasporto. Ed a maggior ragione detto principio vale nella misura in cui le regole introdotte abbiano carattere eccezionale, in quanto prevedano deroghe ai principi generali, non potendo, ai sensi del disposto di cui all'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale, trovare applicazione oltre i casi considerati dalla stessa norma.

Naturalmente le considerazioni che precedono costituiscono l'interpretazione che la scrivente ritiene di poter esprimere sulla questione, senza per questo voler invadere la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui codesta Federazione potrà eventualmente rivolgersi per avere conferma dell'interpretazione stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr.ssa Clara Ricozzi)

